



Regolamento per l'erogazione di titoli sociali destinati alle famiglie residenti nei Comuni dell'Ambito territoriale di Seriate

Comuni di: Seriate, Albano S. Alessandro, Bagnatica, Brusaporto, Cavernago, Costa di Mezzate, Grassobbio, Montello, Pedrengo, Scanzorosciate, Torre de' Roveri

SOMMARIO

1. Oggetto.....	2
2. Titoli sociali.....	2
3. Destinatari.....	2
4. Obiettivi e tipologie di intervento	3
5. Ammissione ai titoli sociali	3
5.1. Criteri generali	3
5.2. Indice di fragilità sociale.....	3
5.3. Commissione di valutazione	3
5.4. Diritto al beneficio	4
5.5. Sospensione dal beneficio	4
5.6. Decadenza dal beneficio	4
6. Modalità di accesso ai titoli sociali	4
7. Finanziamento degli interventi	4
8. Controlli	5
9. Trattamento dei dati personali	5
10. Entrata in vigore.....	5
11. Norme finali.....	5

1. OGGETTO

Questo regolamento disciplina l'istituzione e l'erogazione di titoli sociali finalizzati alla realizzazione di specifici progetti educativi e/o assistenziali a favore di famiglie in possesso dei requisiti previsti per l'accesso.

I predetti progetti sono definiti in modo personalizzato per ciascuna famiglia che accede ai titoli sociali; mirano al soddisfacimento di bisogni di ordine sociale, educativo, assistenziale; sono concordati fra famiglia stessa e servizio sociale comunale di riferimento, la loro stesura e sottoscrizione è condizione vincolante per l'erogazione del titolo.

2. TITOLI SOCIALI

Sono previsti i seguenti titoli sociali:

- a) Buoni sociali: riconoscono e sostengono l'impegno diretto della famiglia nell'accudimento in modo continuativo di un proprio membro in condizione di fragilità.
- b) Voucher sociali: consentono l'acquisto di prestazioni sociali erogate da operatori professionali accreditati dall'Ambito territoriale.

3. DESTINATARI

Sono destinatarie dei titoli sociali tutte le famiglie residenti sul territorio dell'Ambito territoriale di Seriate che si trovano in condizione di fragilità sociale.

Detta fragilità può essere determinata sia dalla situazione complessiva del nucleo familiare che dalla situazione specifica di uno o parte dei suoi membri.

Con riferimento:

- a) alla fragilità dell'intero nucleo familiare, beneficiano dei titoli sociali le famiglie in condizione di:
 - Emarginazione sociale;
 - Povertà estrema.
- b) alla fragilità di uno o parte dei membri, beneficiano dei titoli sociali le famiglie con la presenza dei seguenti componenti:
 - Minori (età inferiore a 18 anni);
 - Anziani (età uguale o superiore ai 65 anni);
 - Persone con disabilità (età inferiore ai 65 anni);
 - Persone con difficoltà di inserimento lavorativo (età uguale o superiore a 16 anni e inferiore a 65 anni);

Gli stranieri possono accedere ai titoli sociali se titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno¹.

¹ Come previsto dall'art. 41 del D.Lgs. 25 Luglio 1998 n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero".

4. INDIRIZZI E TIPOLOGIE DI INTERVENTO

Per contrastare la fragilità sociale, in riferimento al Piano di Zona, si intendono perseguire prioritariamente obiettivi e attivare tipologie di intervento quali il sostegno alla genitorialità e all'accudimento di persone con bisogni assistenziali complessi, il sollievo, il contrasto alla povertà estrema, il contrasto all'emarginazione sociale, l'accesso al mondo del lavoro, ecc.

Gli obiettivi e le tipologie di intervento, sono aggiornati periodicamente dall'Assemblea dei Sindaci secondo gli obiettivi che verranno declinati nei Piani di Zona.

I titoli sociali non possono in alcun caso essere destinati all'abbattimento o alla copertura delle rette di servizi residenziali (RSA, RSD, CSS, etc.) o semi-residenziali (CDI, CSE, CDD, etc.), per i quali interviene il Comune di residenza o l'Ambito attraverso contributi/accordi specifici.

5. AMMISSIONE AI TITOLI SOCIALI

5.1. Criteri generali

I requisiti di ammissione ai titoli sociali sono determinati dall'Assemblea dei Sindaci nel rispetto degli obiettivi politici perseguiti.

Detti requisiti devono rispettare i seguenti criteri generali:

- Considerare la situazione complessiva del singolo nucleo familiare richiedente e non solo quella del singolo componente e, conseguentemente, attribuire pesi specifici alle diverse situazioni presenti nel singolo nucleo familiare;
- Garantire il trattamento equilibrato dei diversi nuclei familiari, pur in presenza di problematiche diverse.

5.2. Indice di fragilità sociale

La situazione complessiva del singolo nucleo familiare in base alla quale viene riconosciuto l'accesso ai titoli sociali è rappresentata dall'Indice di fragilità sociale.

Concorrono alla sua definizione:

- a. La *condizione economica* del nucleo familiare richiedente;
- b. Il *carico sociale* del nucleo familiare, rilevato dagli assistenti sociali.

Il peso attribuito a ciascun aspetto nel calcolo dell'indice di fragilità sociale è stabilito dall'Assemblea dei Sindaci tenuto conto del fatto che il peso della capacità economica non può essere superiore al 50%.

Le modalità di determinazione della condizione economica e del carico sociale sono determinati dal Direttore dei servizi sociali di Ambito, sentiti gli assistenti sociali comunali.

5.3. Commissione di valutazione

Per la valutazione del carico sociale di tutte le famiglie richiedenti il Direttore dei servizi sociali di Ambito può istituire un'apposita commissione composta da almeno tre tecnici di cui uno dell'Ufficio di Piano e due dei Comuni.

Spetta:

- all'Assemblea dei Sindaci individuare in modo dettagliato i compiti della commissione;
- al Direttore dei servizi sociali di Ambito individuare i nominativi dei componenti. Per individuare i tecnici dei Comuni deve consultare gli assistenti sociali comunali.

5.4. Diritto al beneficio

Per l'erogazione dei titoli sociali deve essere predisposta dall'Ufficio di Piano una graduatoria annuale unica e dinamica relativa a tutte le richieste pervenute.

Ad un maggior valore dell'indice di fragilità sociale corrisponde una maggiore situazione di fragilità sociale e bisogno. La graduatoria di accesso ai servizi è pertanto definita in ordine decrescente di indice di fragilità sociale.

5.5. Sospensione dal beneficio

Nel caso di modificazioni significative della situazione di fragilità sociale che ha determinato l'accesso al beneficio è facoltà dell'Ufficio di Piano su richiesta del Comune di residenza procedere con la sospensione del titolo sociale per massimo tre mesi, durante i quali dovrà essere rideterminato l'indice di fragilità sociale a cura dell'assistente sociale comunale. Conseguentemente a tale procedura il titolo sociale potrà essere confermato o rideterminato o sospeso definitivamente.

5.6. Decadenza dal beneficio

Il diritto al titolo sociale permane se permangono i requisiti e le condizioni che hanno consentito l'accesso al beneficio. In caso di perdita e/o modificazione di tali requisiti e condizioni, su segnalazione dell'assistente sociale comunale, l'Ufficio di Piano ridetermina l'indice e, nel caso di perdita del posto in graduatoria, interrompe l'erogazione del titolo dal mese successivo al verificarsi del cambiamento.

Altresì l'Ufficio di Piano procede, su segnalazione del Comune di residenza, a determinare la decadenza dal beneficio nel caso di perdita di requisiti oggettivi che hanno consentito l'accesso al titolo sociale (es. decesso, trasferimento di residenza in altro Ambito, ricovero definitivo in struttura, ecc.). Anche in questo caso la sospensione del titolo sociale decorre dal mese successivo al verificarsi dell'evento.

6. MODALITÀ DI ACCESSO AI TITOLI SOCIALI

La modulistica, i tempi e le procedure per:

- l'accesso da parte delle famiglie interessate,
- la definizione e gestione della graduatoria e l'erogazione dei titoli sociali da parte dell'ufficio di piano,
- gli adempimenti spettanti all'ufficio di piano e agli assistenti sociali comunali,

sono definiti dal Direttore dei servizi sociali di Ambito, nel rispetto di quanto contenuto nel presente regolamento.

7. FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI

L'Assemblea dei Sindaci determina annualmente, anche in corso d'anno, lo stanziamento disponibile per l'erogazione dei titoli sociali. Può determinare un unico fondo, da distribuire in base alla graduatoria unica oppure, in alternativa, definire

fondi specifici per ciascuna o parte delle categorie specificate al precedente punto 4. In questo caso dalla graduatoria unica saranno estrapolate le graduatorie specifiche.

Determina, inoltre, la tipologia del titolo (buono o voucher), l'importo, la durata e la periodicità di erogazione.

8. CONTROLLI

Ogni comune attiva i controlli sulle dichiarazioni ricevute dai richiedenti residenti nel proprio comune.

Se dai controlli emergono abusi o false dichiarazioni, l'Ufficio di Piano e i singoli comuni agiranno secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali raccolti avviene in applicazione del D.Lgs. 196 del 30 Giugno 2003 (codice in materia dei dati personali).

10. ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore dal 1 ottobre 2011.

11. NORME FINALI

Il presente regolamento sostituisce, dalla data di entrata in vigore, tutti i precedenti regolamenti di Ambito per l'erogazione di titoli sociali.